

OGGETTO: ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023"

IL DIRIGENTE



Premesso che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

Richiamato l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone *"Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo"*;

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 che mantiene la suddivisione in:

- A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e rese disponibili per la contrattazione integrativa;

Richiamato il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che *"Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al*

comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita";

Riscontrato, in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale per l'anno 2022, che l'ente non si è avvalso della possibilità di cui all'art. 79, comma 5, ultimo periodo, CCNL 2019/2021, di applicare gli incrementi di cui all'art. 79, comma 1, lett. b) e di cui al comma 3 nel fondo delle risorse decentrate anno 2022 avendo definito in data antecedente la sottoscrizione del CCNL 16/11/2022 la contrattazione integrativa;

Preso dunque atto che gli incrementi di cui all'art. 79, comma 1, lett. b), del CCNL 16/11/2022, decorrenti dall'01/01/2021, di competenza degli anni 2021 e 2022, stante la loro natura di incremento obbligatorio, verranno inseriti quali risorse *una tantum* nella parte variabile del fondo delle risorse decentrate anno 2023;

Rilevato che l'Amministrazione non intende stanziare né per l'anno 2022, né per l'anno 2023 l'incremento di cui all'art. 79, comma 3, del CCNL 16/11/2022 (0,22% monte salari 2018);

Visto l'art. 40 comma 3-*quiquies* del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'articolo 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Richiamata la deliberazione della Commissione Amministratrice n. 3 ad oggetto "Progressioni Economiche dipendenti 2022-2023" e n. 4 ad oggetto "Fondo accessorio dipendenti anno 2023 del 03/04/2023;

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;



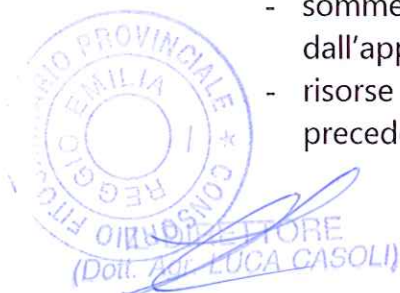
Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, infatti alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

Richiamati:

- l'art. 11 del D. Lgs n. 135/2018: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
 - a) *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - b) *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."*
- l'art. 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: *"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";*

Rilevato, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018;
- art 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche di sviluppo per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;



- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art 79, comma 3 - incremento, del fondo del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo a titolo di esempio:

- o stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- o fondo del lavoro straordinario;

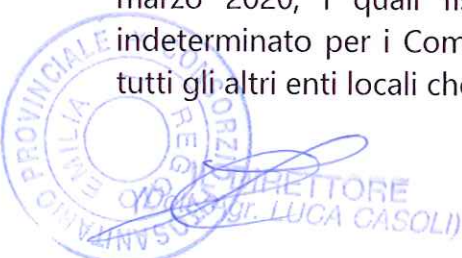
Preso atto che il fondo delle risorse decentrate non è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013;

Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *"il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

Visto l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 che dispone, all'ultimo periodo, quanto segue:

« Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.»;

Rilevato l'intervento nomofilattico operato dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 4/2021 che ha rilevato che l'art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n.162 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni e di conseguenza a tutti gli altri enti locali che non siano Comuni;



Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

➤ Art. 79, comma 1:

• **lettera a):**

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1 CCNL 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € 43.574,15;
- risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall'01/01/2019, per un importo complessivo di € 499,20;
 - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 1.694,76;
 - lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato nell'anno 2022 (C.C. data cessazione 30/06/2022), compresa la quota di XIII mensilità per € 1.255,54;

• **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di € 507,00;

• **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data dell'01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per € 1.762,80;

Considerato che l'ipotesi di cui all'art. 79 comma 1-bis sul calcolo del differenziale stipendiale, tra B3 e B1 e D3 e D1 alla data di riclassificazione del personale non sussiste per il Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023, parte stabile, ammonta ad € 49.293,45;

PARTE VARIABILE


IL DIRETTORE
(Dott. Age. LUCA CASOLI)

Preso atto che la parte variabile del fondo è integrata della frazione di rita non corrisposta nell'anno 2022 alla dipendente cessata in data 30/06/2022, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. a) del CCNL 16/11/2022, per € 627,77;

Rilevato che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con deliberazione della Commissione Amministratrice n. 4/2023, ad oggetto "Fondo accessorio dipendenti anno 2023", come segue:

- incremento di cui all'art. 79, comma 2, lettera b) – CCNL 16/11/2022: 1,2% del m.s. anno 1997 - € 987,67;
- incremento di cui all'art. 79, comma 2, lettera c) – CCNL 16/11/2022: scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva € 64.000,00;

Dato atto che per effetto dell'art. 79, comma 5, del CCNL 2019/2021, nella parte variabile del fondo si aggiunge la quota una tantum delle risorse art. 79, comma 1 lettera b) di competenza dell'anno 2021 e 2022; importo pari ad € 1.014,00 (risorse fuori limite);

Preso atto che vengono rilevate, a consuntivo, le seguenti economie di parte stabile € 1.035,43;

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 - parte variabile - ammonta ad € 67.664,87;

Preso atto che il fondo così come costituito ammonta a complessivi € 116.958,32 (vedasi allegato A);

Rilevato che il fondo così costituito non consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, in quanto le risorse soggette a limite nel corrente anno sono pari ad € 110.445,13, mentre quelle soggette a limite nell'anno 2016 sono pari ad € 110.134,30 e pertanto occorre applicare la decurtazione di € 310,83;

Preso atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

Richiamata la deliberazione della Commissione Amministratrice n. 8 del 14.12.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2023, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

1. € 44.033,83 per progressioni economiche orizzontali e differenziali attribuiti al personale dipendente;
2. € 2.647,98 per indennità di comparto (quota a carico fondo)



Rilevato che per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa sulla parte stabile € 2.611,64;

Dato atto, inoltre, che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2019-2021 sottoscritto in data 16 Novembre 2022;

Considerato che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista l'art. 3 della Legge n. 241/1990;

Rilevata la propria competenza in qualità di dirigente del Consorzio Fitosanitario, come nominato con Deliberazione numero 9 del 14.12.2022;

Visto il proprio parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di costituire, ai sensi dell'art 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, per un importo complessivo di € 116.958,32, come da Allegato A alla presente Determinazione;
- 3) Di applicare la decurtazione di € 310,83 al fine di garantire il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
- 4) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;
- 5) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023 afferenti alla spesa del personale;



- 6) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	44.033,83
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004)	2.647,98
.....	

- 7) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2024, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
- 8) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 9) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 10) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 11) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della L. n. 241/1990 è il sottoscritto Dirigente / Responsabile di servizio.

IL DIRIGENTE



ALLEGATO A
COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
ANNO 2023



COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2022 CCNL 2016/2018	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	€ 43.574,15
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	€ 1.255,54
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 1.255,54
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	€ 499,20
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	€ 1.694,76
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 79 COMMA 1	
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018	€ 507,00
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 79 COMMA 1 LETTERA D)	€ 1.762,80
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 4.463,76
TOTALE PARTE STABILE	€ 49.293,45
Risorse variabili soggette al limite CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	€ 627,77
Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 2	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 79 COMMA 2 LETTERA B)	€ 987,67
SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 79 COMMA 2 LETTERA C)	€ 64.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 65.615,44
Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 80 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)	€ 1.035,43

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - QUOTA RELATIVA ANNO 2021 E 2022 INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) E COMMA 3 CCNL 2019/2021 - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018	€ 1.014,00
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 2.049,43
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 67.664,87
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 116.958,32
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	€ 110.445,13
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 6.513,19
Decurtazioni	
DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)	€ 310,83
TOTALE FONDO UTILIZZABILE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	€ 116.647,49

/ 3 LUG. 2023

IL DIRETTORE
(Dott. Agr. LUCA CASOLI)